



**CSR**  
BASILICATA  
Sviluppo Rurale  
2023 - 2027



Cofinanziato  
dall'Unione europea



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



REGIONE BASILICATA

## ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO

**Tipo di intervento: ENVCLIM (70)**

**Impegni in materia di ambiente  
e di clima e altri impegni  
in materia di gestione:**

Codice intervento (SM):

**SRA30 – Benessere animale**

*Annualità 2024*



Regione Basilicata  
Direzione Generale per le Politiche  
Agricole Alimentari e Forestali.  
**Autorità di Gestione CSR FEASR  
Basilicata 2023-2027**

[www.basilicatacsr.it](http://www.basilicatacsr.it)

## SOMMARIO

<b>ART. 1 DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 PREMESSA .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 4 FINALITÀ E DESCRIZIONE GENERALE.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 5 OBIETTIVI DELL'INTERVENTO .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 6 SOGGETTI BENEFICIARI .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 7 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ .....</b>	<b>9</b>
<b>ART.8 PERDITA DEI REQUISITI.....</b>	<b>11</b>
<b>ART.9 LOCALIZZAZIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 10 CRITERI DI SELEZIONE .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 11 IMPEGNI SPECIFICI ED ALTRI OBBLIGHI COLLEGATI ALL'INTERVENTO .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 12 COMBINAZIONE DI IMPEGNI PER LE TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTO CONSIDERATE .....</b>	<b>23</b>
<b>ART. 13 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI.....</b>	<b>25</b>
<b>ART 14 CLAUSOLE DI REVISIONE .....</b>	<b>25</b>
<b>ART. 15 COMBINABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI .....</b>	<b>26</b>
<b>ART. 16 DOTAZIONE FINANZIARIA .....</b>	<b>26</b>
<b>ART. 17 FORMA ED INTENSITÀ DEL SOSTEGNO .....</b>	<b>26</b>
<b>ART. 19 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....</b>	<b>26</b>

<b>ART. 20 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE</b> .....	<b>27</b>
<b>ART. 21 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO</b> .....	<b>28</b>
<b>ART. 22 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b> .....	<b>28</b>
<b>ART. 23 MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ O ESCLUSIONE</b> .....	<b>29</b>
<b>ART. 24 CONTROLLI</b> .....	<b>29</b>
<b>ART. 25 COMUNICAZIONI</b> .....	<b>29</b>
<b>ART. 26 RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, RECUPERI</b> .....	<b>31</b>
<b>ART. 27 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> .....	<b>32</b>
<b>ART. 28 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ</b> .....	<b>32</b>
<b>ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>32</b>
<b>ALLEGATO A.1 – PIANO DI PASCOLAMENTO ANNUALE</b> .....	<b>34</b>
<b>ALLEGATO A.2 – PIANO GESTIONALE DELL'ALLEVAMENTO ESTENSIVO</b> .....	<b>37</b>
<b>ALLEGATO B - CONTENUTI MINIMI PER LA DEFINIZIONE DI UN PIANO NUTRIZIONALE DI ALLEVAMENTO</b>	<b>47</b>
<b>ALLEGATO C - REQUISITI MINIMI PER ACCESSO DEGLI ANIMALI ALL'ESTERNO IN AREE DI ESERCIZIO</b> .....	<b>49</b>

## Art. 1 Definizioni

«**AGEA**»: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

«**agricoltore**»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento UE 2115/2021.

«**attività agricola**»: è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:

a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida.

b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.

«**agricoltori in attività**»: sono considerati gli agricoltori che, per tutta la durata dell'impegno sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Capitolo 4.1.4 del PSP e dall'articolo 4 del D.M. n. n.660087 del 23 dicembre 2022.

«**Autorità di gestione nazionale**»: per il piano strategico della PAC è rappresentata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. È l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR.

«**Autorità di gestione regionali**»: Sono rappresentate da ciascuna delle 19 Regioni e 2 Province autonome italiane. Sono gli organismi responsabili dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale. Per i predetti interventi, le Autorità di gestione regionali assicurano, direttamente o in concorrenza con l'Autorità di Gestione Nazionale le funzioni richieste dall'articolo 123.2 del regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.

«**azienda**»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

«**azienda zootecnica**»: è classificata come “azienda zootecnica” quell’azienda che alleva bestiame bovino, bufalino, ovino, caprino, suino ed equino in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall’ASL territorialmente competente.

«**BDN**»: Banca dati nazionale informatizzata dell’Anagrafe Zootecnica nella quale figurino l’identità degli animali e la loro movimentazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE.

«**Cessione di un’azienda**» si intende la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate.

«**Cedente**» è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario.

«**Cessionario**» è il beneficiario al quale è ceduta l’azienda.

«**Condizionalità**»: Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR Basilicata adotta le regole di condizionalità “rafforzata” previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie e a capo. In ogni caso si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L’autorità competente per l’applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l’Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall’inosservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si fa rinvio a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027.

«**CUAA**»: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

«**SIAN**»: (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). È interconnesso con altre banche dati di rilevanza nazionale che sono sotto la responsabilità di altri soggetti (ad esempio Anagrafe tributaria, o Banca Dati Nazionale zootecnica).

«**SIGC**»: Sistema Integrato di Gestione e Controllo: Il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115, e alle

misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.

«UBA» **Unità di bestiame adulto**: Consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dal PSP 2023/2027 – par. 4.5) interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali.

## Art. 2 Premessa

L'intervento "Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali" prevede un sostegno per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell'intervento oltre le norme obbligatorie vigenti. L'intervento prevede un sostegno economico per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che l'adesione agli impegni richiede.

L'intervento è attuato attraverso l'**azione A "Aree di intervento specifiche"**

L'Azione A garantisce criteri superiori di benessere animale riguardo ai metodi di produzione nelle aree di intervento corrispondenti ai settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126. Le Aree applicate dalla regione Basilicata nell'ambito del presente bando sono le seguenti:

- ✓ **Area 1:** acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali [lettera a) art. 46 Reg (UE) 2022/126];
- ✓ **Area 2:** condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie interessate [lettera b) art. 46 Reg (UE) 2022/126];
- ✓ **Area 3:** condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo; [lettera c) art. 46 Reg (UE) 2022/126];
- ✓ **Area 4:** accesso all'aperto e pascolo; [lettera d) art. 46 Reg (UE) 2022/126];
- ✓ **Area 5:** pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici di mutilazione o castrazione degli animali è ritenuto necessario l'uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori [lettera f) art. 46 Reg (UE) 2022/126].

## Art. 3 Normativa di riferimento

La Regione Basilicata adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- REGOLAMENTO(UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2289 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1172 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/126 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l'Italia e del Complemento per lo sviluppo rurale per la Basilicata, versione vigente: Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Legge n 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159;
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale;



- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 15 dicembre 2023, n. 690602 che modifica l'articolo 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e l'articolo 19 "pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico" del D.M. 23 dicembre 2022, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti", in corso di registrazione;
- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, n. 525680 recante disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145 che modifica il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e



del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, recante la "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti
- DECRETO LEGISLATIVO N. 42 del 17 marzo 2023 di Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Deliberazione della Giunta Regione Basilicata del 07 luglio 2023, n.415 relativa alle Disposizioni applicative del regime di condizionalità rafforzata in Basilicata ai sensi del REG. (UE) N. 2021/2115 e del D.M. N. 147385/2023;
- Istruzione operativa AGEA op, Ufficio Monocratico, relativa alle Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2024" in corso di definizione;

#### **Art. 4 Finalità e descrizione generale**

Il rispetto del benessere degli animali in quanto "esseri senzienti" è uno dei principi dell'Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa (considerando 7 del Reg (UE) 2016/429). D'altro canto, attraverso pratiche allevatorie più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell'antimicrobico resistenza e dell'inquinamento ambientale.

## Art. 5 Obiettivi dell'intervento

L'intervento – in attuazione della strategia descritta nella sezione 3.8 – intende contribuire agli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti dall'Unione, anche con riferimento alla Raccomandazione (UE) 2016/336, relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei suini e all'iniziativa “**the end of the cage age**”, avviata nel 2018 e finalizzata all'eliminazione dell'impiego di ogni forma di gabbia in allevamento ([https://europa.eu/citizens-initiative/end-cage-age\\_it](https://europa.eu/citizens-initiative/end-cage-age_it)).

In particolare, il presente intervento intende contribuire all'attuazione del Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE) promosso dal Ministero della Salute, di cui al paragrafo 3.8 del presente Piano

L'intervento contribuisce alla riduzione dei fattori di rischio di caudectomia attraverso il sostegno a condizioni stabulative più rispettose del benessere animale, compensando gli allevatori che si impegnano a garantire spazi disponibili mediamente superiori al 20% di quanto previsto nella Direttiva 2008/120/CE e ad arricchire gli ambienti di stabulazione con materiali manipolabili di buona qualità in misura adeguata e superiore alle pratiche vigenti.

In merito all'utilizzo delle **gabbie**, per quanto riguarda le scrofe da riproduzione, il presente intervento concorre al raggiungimento dell'obiettivo del parto libero. Inoltre, per il comparto delle galline ovaiole e dei cunicoli sarà adottato un criterio di priorità a favore dell'allevatore che intende riconvertire l'allevamento verso forme alternative alle gabbie anche in combinazione con l'intervento SRD02 per investimenti delle aziende per il miglioramento del benessere animale.

Per quanto riguarda specificamente le galline ovaiole, in coerenza con quanto indicato al punto 3.8 del presente Piano, l'intervento si pone l'obiettivo di accelerare il processo di abbandono degli allevamenti in gabbia sostenendo l'allevatore per il minor reddito conseguente alla riconversione a forme di allevamento a terra o all'aperto.

## Art. 6 Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici dell'intervento SRA-ACA30:

- Allevatori singoli o associati;
- Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti.

## Art. 7 Requisiti di ammissibilità

### Requisiti dei Beneficiari

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere, alla data del 01 gennaio 2024, i seguenti requisiti di accesso:

I beneficiari devono possedere alla data di inizio dell'impegno e per tutto il periodo vincolativo i sottostanti requisiti generali di ammissibilità:

- a) essere iscritto alla CCIAA con codice ATECO agricolo;
- b) essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo;
- c) aver costituito il Fascicolo Aziendale presso l'Anagrafe delle aziende Agricole del SIAN, ovvero aggiornato lo stesso precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno;

Per le società, la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o altro soggetto legittimato in forza degli atti costitutivi a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati; la società titolare della domanda di sostegno deve essere vigente dalla data di inizio impegno.

Per enti pubblici o di diritto pubblico la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto secondo gli atti costitutivi dell'ordinamento un soggetto legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati.

Le aziende di allevamento devono possedere il codice identificativo di stalla attribuito dai Servizi Veterinari della Regione Basilicata e registrato nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN), i titolari conduttori devono mantenere aggiornati i registri di stalla e la medesima Banca Dati, secondo le rispettive regole di aggiornamento, in riferimento alle diverse specie animali allevate oggetto di aiuto per tutta la durata del periodo di impegno.

Il codice di stalla (da BDN) e il dettaglio delle strutture coinvolte (terreni e fabbricati) dovranno essere riportati con tutte le informazioni previste dal Fascicolo Aziendale del SIAN, costituito o aggiornato prima della presentazione della domanda di sostegno.

### **Requisiti oggettivi**

Le categorie animali ammesse a sostegno sono le seguenti:

- a) Bovini (da carne e da latte);
- b) Bufalini (da latte);
- c) Equini;
- d) Ovini e Caprini;
- e) Suini;
- f) Avicoli.

Il sostegno è erogato per Unità di bestiame Adulto (UBA).

La conversione dei capi in UBA è effettuata sulla base dei seguenti coefficienti tecnici:

Categorie animali	Indice di conversione in UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Avicoli	0,014

Le UBA oggetto d'impegno indicate nella domanda di sostegno dall'Allevatore devono essere **censite in BDN al 31/12/2023** per il primo anno di impegno, mentre per gli anni successivi al primo al 31/12 dell'anno precedente alla domanda di pagamento.

Le UBA censite al 31/12 dell'anno precedente alla domanda di pagamento rappresentano il valore massimo delle UBA ammissibili all'impegno; pertanto, le UBA oggetto di impegno possono essere inferiori o uguali a quanto censito al 31/12.

Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili sono presi in considerazione solo gli allevamenti ricadenti esclusivamente nel territorio regionale.

La consistenza minima di UBA ammissibile al sostegno, per singola categoria e tipologia di allevamento, è pari a:

- **5 UBA** per gli Ovini e Caprini;
- **5 UBA** per Avicoli;
- **10 UBA** per i Bovini da carne;
- **10 UBA** per i Bovini e Bufalini da latte;
- **10 UBA** per gli Equini;
- **10 UBA** per i Suini.

## Art.8 Perdita dei requisiti

La perdita anche di uno solo dei criteri di ammissibilità nel corso dell'impegno quinquennale, determina la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi già erogati.

## Art.9 Localizzazione

L'intervento si applica sull'intero territorio regionale.

## Art. 10 Criteri di selezione

Soltanto in presenza di risorse finanziarie insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate le procedure di selezione secondo i criteri di selezione di seguito riportati ed approvati con procedura di consultazione scritta da parte del Comitato di monitoraggio chiusa il 07/12/2023. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 12 punti.

Principio	Criterio	Punteggio max attribuito	note	Peso %
<b>A - Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi:</b> <b>PSA3</b> - Aree naturali protette;	<b>Collocazione dell'allevamento (cod. ASL) in:</b> - Aree EUAP: aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province);	2	Ai fini dell'applicazione del punteggio, una azienda si riterrà collocata in detta Zona se almeno il 60% dei codici allevamento ricadono in dette aree.	17%
<b>A - Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi:</b> <b>PSA4</b> - Aree rurali marginali, montane e svantaggiate;	<b>Collocazione dell'allevamento (cod. ASL) in:</b> Aree omogenee secondo la territorializzazione della Regione Basilicata: superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del reg. (UE) n.1305/2013;	3		25%
<b>B - Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario:</b> <b>PSB2</b> - Giovani.	Allevatori giovani con età inferiore ai 40 anni.	2	Sono considerati giovani, gli allevatori che alla data di presentazione della domanda, al I anno d'impegno, non abbiano compiuto il 41esimo anno di età.	17%

<b>C - Principi riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale:</b> <b>PSC3 - Specie/orientamento produttivo</b>	Allevamento ovi-caprino	3	L'allevamento è classificato ovicaprino se almeno il 60% della consistenza zootecnica aziendale è ovicaprina.	25%
	Allevamento transumante/brado/semibrado	1		8%
	Allevamento condotto dal pastore presidio del territorio riconosciuto ai sensi delle L.R. n. 54 del 2021 e iscritto nell'elenco regionale di cui alla DGR n. 669/2023	1		8%

**12**

**100%**

Qualora il ricorso a tali priorità non risultasse sufficiente a contenere la spesa delle domande di sostegno pervenute, si adotterà l'ulteriore principio correlato all'età anagrafica, applicando la priorità al beneficiario più giovane.

## Art. 11 Impegni specifici ed altri obblighi collegati all'intervento

### Azione A "Aree d'intervento specifiche"

L'intervento SRA 30 "Benessere animale" è applicato attraverso l'**Azione A - Aree di intervento specifiche del PSP 2023-2027** che garantisce criteri superiori di benessere animale riguardo ai metodi di produzione in almeno un'area di intervento corrispondente ai settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f).

Le aree di intervento specifiche e le relative sotto-azioni, individuate dalla Regione Basilicata sulla base del PSP 2023-2027, sono:

**Area 1: acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali** [lettera a) art. 46 Reg. (UE) 2022/126], con riferimento alle seguenti sotto-azioni:

<i>Sotto-azioni:</i>
<b>1.1</b> - Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva
<b>1.2</b> - Controllo delle micotossine/adozione di misure di controllo della qualità dell'acqua di abbeverata
<b>1.3</b> - Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento in aree confinate dei capi affetti da patologie
<b>1.4</b> - Riduzione coefficiente di densità e/o competizione per alimenti e/o acqua di abbeverata (rapporto capi/mangiatorie; capi/abbeveratoi)
<b>1.5</b> - Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale e/o della Minima concentrazione inibente (MIC)
<b>1.6</b> Miglioramento delle conoscenze professionali sul Benessere degli Animali

**Area 2: condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie interessate [lettera b) art. 46 Reg. (UE) 2022/126], con riferimento alle seguenti sotto-azioni:**

<i>Sotto-azioni:</i>
2.2 Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati
2.3 Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo
2.5 Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura

**Area 3: condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo [lettera c) art. 46 Reg. (UE) 2022/126], con riferimento alle seguenti sotto-azioni:**

<i>Sotto-azioni:</i>
3.1 Dotazione di materiali di arricchimento ambientale finalizzati al miglioramento del benessere in relazione a bisogni etologici degli animali

**Area 4: accesso all'aperto e pascolo [lettera d) art. 46 Reg. (UE) 2022/126], con riferimento alle seguenti sotto-azioni:**

<i>Sotto-azioni:</i>
4.1 Accesso all'aperto, aree di esercizio
4.2 Gestione dell'allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni
4.3 Gestione dell'allevamento brado secondo le disposizioni regionali
4.4 Gestione dell'allevamento transumante secondo le disposizioni regionali (spostamento capi)
4.5 Gestione del pascolamento
4.6 Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo

**Area 5: pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici di mutilazione o castrazione degli animali è ritenuto necessario l'uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori [lettera f) art. 46 Reg. (UE) 2022/126], con riferimento alle seguenti sotto-azioni:**

<i>Sotto-azioni:</i>
5.1 Uso di analgesici e antinfiammatori in caso di castrazione (solo se l'intervento è indispensabile)



Gli elementi di dettaglio degli impegni per ciascuna Area e sotto-azione sono descritti nel prospetto che segue.

Area 1: acqua, mangimi e cura degli animali			
Sotto-azioni Area 1	Dettaglio Impegni	Attitudini	Sistema di controllo
<p><b>1.1 - Piano nutrizionale e razioni alimentari in relazione alla specie, all'indirizzo produttivo, all'età e alla fase produttiva.</b></p>	<p>Predisposizione e adozione di un piano nutrizionale dell'allevamento e di razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti (in funzione di età e fase produttiva) e della disponibilità stagionale di alimenti zootecnici.</p> <p>Il piano nutrizionale e le razioni alimentari devono essere predisposti da un tecnico qualificato (veterinario, dottore agronomo) Vedi <b>Allegato B</b>.</p>	<p><b>Bovini</b> (Carne/Latte) - <b>Ovini e Caprini</b> (Carne/Latte) <b>Equini</b> <b>Suini</b> <b>Avicoli</b></p>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale). <b>Elementi di controllo:</b> <u>piano nutrizionale</u> redatto secondo i requisiti minimi previsti (Allegato B). <b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>
<p><b>1.2 - Adozione di misure di controllo della qualità dell'acqua di abbeverata e dei foraggi.</b></p>	<p>Controllo almeno due volte/anno di qualità degli alimenti somministrati al bestiame mediante analisi standard dell'acqua di abbeverata e determinazione della presenza di micotossine nei foraggi e mangimi aziendali.</p>	<p><b>Bovini e Bufalini</b> (latte) <b>Suini</b></p>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale). <b>Elementi di controllo:</b> report di analisi dell'acqua, dei foraggi e dei mangimi (2 analisi per ogni tipologia di alimento: acqua, foraggi, mangimi) – <u>Contratto di assistenza per il periodo d'impegno</u> – (per i contratti annuali, il rinnovo deve essere senza soluzione di continuità). <b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>
<p><b>1.3 - Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento in aree confinate dei capi affetti da patologie.</b></p>	<p>Controllo degli animali almeno due volte l'anno e eventuale cura dei piedi eseguita da un tecnico abilitato; isolamento dei capi trattati in aree confinate.</p>	<p><b>Bovini da latte</b></p>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale). <b>Elementi di controllo:</b> registro di controllo allegato al Manuale delle corrette prassi di allevamento; l'isolamento dei capi trattati in locali confinati (infermeria) deve essere annotato nei registri di stalla - <u>Contratto con Podologo per il periodo d'impegno</u> e <u>Piani di pareggio semestrale</u> - (per i contratti annuali, il rinnovo deve essere senza soluzione di continuità). <b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione da</p>

			mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.
<b>1.4 Riduzione coefficiente di densità e/o competizione per alimenti e/o acqua di abbeverata (rapporto capi/mangiatoie; capi/abbeveratoi)</b>	Il rapporto capi/mangiatoie o il rapporto capi/abbeveratoi deve essere superiore a 0,5.	<b>Suini, Bovini e Bufalini (Latte)</b>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale).</p> <p><b>Elementi di controllo:</b> <u>Planimetria degli ambienti di stabulazione</u> in cui si evidenziano le tipologie e il numero di mangiatoie e abbeveratoi. Ogni ambiente deve assicurare il fabbisogno degli animali in base alle categorie.</p> <p><b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>
<b>1.5 - Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura tramite analisi periodica delle cellule somatiche del latte.</b>	Monitoraggio presenza mastiti sub-cliniche con test CSS sui capi in lattazione almeno ogni 45 gg.	<b>Bovini e Bufalini (Latte), Ovini e Caprini (Latte)</b>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale).</p> <p><b>Elementi di controllo:</b> referti del test CSS – <u>Contratto di servizi</u> per garantire la qualità del latte (per i contratti annuali, il rinnovo deve essere senza soluzione di continuità).</p> <p><b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>
<b>1.6 Miglioramento delle conoscenze professionali sul Benessere degli Animali</b>	Obbligo di partecipare a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per un minimo di 8 ore annuali.	<b>Bovino (Carne/Latte), Bufalini (Latte), Ovini e Caprini, Suini, Avicoli ed Equini.</b>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale).</p> <p><b>Elementi di controllo:</b> <u>Attestato di frequenza</u> da parte di Enti o Associazioni che organizzano corsi specifici sul Benessere animale.</p> <p><b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>
<b>Area 2: condizioni abitative</b>			
<b>Sotto-azioni Area 2</b>	<b>Dettaglio Impegni</b>	<b>Specie</b>	<b>Sistema di controllo</b>

<p><b>2.2 - Igiene pulizia e disinfezione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati</b></p>	<p>Tenuta di un registro aziendale degli interventi di igiene effettuati (Registro delle pulizie e degli interventi di manutenzione straordinaria) secondo le modalità del Manuale di corretta prassi operativa dell'allevamento.</p>	<p><b>Bovino</b> (Carne/Latte), <b>Bufalini</b> (Latte), <b>Ovini e Caprini</b>, <b>Suini, Avicoli ed Equini.</b></p>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale); <b>Elementi del controllo:</b> registro aziendale degli interventi effettuati e fatture di acquisto dei prodotti utilizzati per gli interventi di igienizzazione effettuati – <u>Manuale di corretta prassi igienica dell'allevamento.</u> <b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>
<p><b>2.3 - Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo</b></p>	<p><b>Bovini:</b> Superficie minima compresa tra 6 e 7 m<sup>2</sup>/capo (Bovine adulte al parto); <b>Bufalini:</b> Superficie minima compresa tra 5 e 7 m<sup>2</sup>/capo (Bufale adulte al parto); Numero di cuccette utilizzabili par al 90%-110% del numero di animali presenti. <b>Suini:</b> Lo spazio minimo disponibile per categoria di capo è pari a: fino a 10 Kg: &gt;0,17 mq/animale 10-20 Kg: &gt;0,27 mq/animale 20-30 Kg: &gt;0,35 mq/animale 30-50 Kg: &gt;0,50 mq/animale 51-85 Kg: &gt;0,71 mq/animale 86-110 Kg: &gt;0,84 mq/animale 111-140 Kg: &gt;1 mq/animale 141-170 Kg: &gt;1,1 mq/animale &gt; 170 Kg: &gt; 1,23 mq/animale</p>	<p><b>Bovini, Bufalini, Suini (Ambienti stabulati)</b></p>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale); <b>Elementi del controllo:</b> <u>Attestazione tecnica</u> delle condizioni abitative in cui, attraverso planimetrie in scala adeguata si evidenzia lo spazio esplorabile e riservato ai capi allevati. <b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>
<p><b>2.5 Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento compresi gli impianti di mungitura</b></p>	<p>Controllo e manutenzione impianti mungitura</p>	<p><b>Bovini e Bufalini</b> (Latte)</p>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale). <b>Elementi di controllo:</b> Presenza di <u>contratto di assistenza specialistica</u> (per i contratti annuali, il rinnovo deve essere senza soluzione di continuità). <b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>
<p><b>Area 3: condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo.</b></p>			

Sotto-azioni Area 3	Dettaglio Impegni	Specie	Sistema di controllo
<b>3.1 Dotazione di materiali di arricchimento ambientale finalizzati al miglioramento del benessere in relazione a bisogni etologici degli animali</b>	<p><b>Suini:</b> accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano adeguate attività di esplorazione e manipolazione: paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, funi, giocattoli manipolabili etc.;</p> <p><b>Suini semibrado:</b> Alberi isolati, cespugli, pozze d'acqua, paglia etc.</p> <p><b>Bovini, Bufalini da latte:</b> spazzole fisse, catene di plastica, tettarelle di gomma, reti per il fieno etc..</p> <p><b>Bovini estensivi:</b> Alberi isolati, cespugli, spazzole fisse, grattatoi naturali etc.</p>	<b>Suini, Bovini e Bufalini (Latte)</b>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale).</p> <p><b>Elementi di controllo:</b> Elenco di materiali a disposizione in cui si evidenzia la quantità e il rapporto in base al numero di capi. - <u>Manuale di corretta prassi e benessere animale</u></p> <p><b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>
<b>Area 4: accesso all'aperto e pascolo</b>			
Sotto-azioni Area 4	Dettaglio Impegni	Specie	Sistema di controllo
<b>4.1 - Accesso all'aperto in aree di esercizio (paddock)</b>	<p>Accesso all'aperto in aree di esercizio (paddock) della stalla per garantire agli animali libertà di movimento (le caratteristiche e le dimensioni minime per capo delle aree di esercizio sono definite nell'<b>Allegato C</b>)</p>	<b>Ovini e Caprini, Suini, Bovini, Bufalini, Avicoli</b>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale)</p> <p><b>Elementi di controllo:</b> Annotazione su <u>Fascicolo Aziendale</u> di particelle (e sub-particelle) adibite ad aree di esercizio; planimetrie delle stalle e delle aree di esercizio in idonea scala riportando le dimensioni nel <u>Manuale della corretta prassi operativa dell'allevamento</u>.</p> <p><b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> invio della documentazione alla Regione e controllo da Fascicolo Aziendale; l'Azienda conserva la documentazione grafica (planimetrie) da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>

<p style="text-align: center;"><b>4.2 - Gestione dell'allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali</b></p>	<p><b>Bovini – Ovini e Caprini - Equini</b></p> <p>a) Garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei predatori anche attraverso l'uso di cani pastore;</p> <p>b) Manutenzione e gestione dei sistemi di recinzione dei pascoli;</p> <p>c) Garantire l'ispezione quotidiana dell'allevamento;</p> <p>d) Garantire la gestione e manutenzione dei locali idonei destinati al ricovero degli animali;</p> <p><b>Suini</b></p> <p>a) Manutenzione e gestione dei sistemi di recinzione dell'area di allevamento;</p> <p>b) Garantire l'ispezione quotidiana dell'allevamento;</p> <p>c) Garantire la gestione e manutenzione dei locali idonei destinati al ricovero per le specifiche esigenze fisiologiche degli animali;</p>	<p><b>Bovini, Ovini, Caprini, Equini, Suini</b></p>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale).</p> <p><b>Elementi di controllo:</b> <u>Fascicolo aziendale</u> (presenza delle particelle adibite all'allevamento semibrado), in caso di utilizzo di pascoli extra aziendali, registrazione in BDN dell'ingresso e uscita degli animali al pascolo (min. 60 giorni). Nel caso di utilizzo di pascolo aziendale, <u>registro di stalla</u> con annotazione degli interventi di trasferimento degli animali.</p> <p><b>Allegato A.2</b> - Piano gestionale dell'allevamento semibrado.</p> <p><b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> invio della documentazione alla Regione, controllo da Fascicolo Aziendale e Registro Pascoli BDN; l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>
---	---	---	---

<p><b>4.3 - Gestione dell'allevamento brado secondo le disposizioni regionali</b></p>	<p>a) Garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei predatori anche attraverso l'uso di cani pastore; b) Garantire l'ispezione quotidiana dell'allevamento; c) Garantire la gestione e manutenzione di recinzioni idonee al controllo e alla difesa degli attacchi dei predatori dei vitelli; d) Garantire dei punti di raccolta e contenimento per il controllo clinico e le dovute terapie agli animali debilitati o malati; e) Garantire la manipolazione degli animali per visite veterinaria o altri tipi di controllo sanitario attraverso la manutenzione di incastrini realizzabili al pascolo e recinzioni mobili; f) Gestione e costituzione di punti d'acqua pulita per l'abbeverata degli animali al pascolo, in rapporto alla consistenza dell'allevamento garantendo anche la giusta disponibilità, accessibilità e fruibilità;</p>	<p><b>Bovini</b> (Carne/Latte), <b>Equini</b></p>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale). <b>Elementi di controllo:</b> Fascicolo aziendale (presenza delle particelle adibite all'allevamento brado); <u>piano aziendale di esercizio dell'allevamento brado</u>; in caso di utilizzo di pascoli extra aziendali, registrazione in BDN dell'ingresso e uscita degli animali (min. 60 giorni). Nel caso di utilizzo di pascolo aziendale, <u>registro di stalla</u> con annotazione degli interventi di trasferimento degli animali. <b>Allegato A.2</b> - Indicazioni gestionali dell'allevamento brado. <b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> invio della documentazione alla Regione, controllo da Fascicolo Aziendale e Registro Pascoli BDN; l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>
<p><b>4.4 - Gestione dell'allevamento transumante secondo le disposizioni regionali (spostamento capi)</b></p>	<p>a) Gestione dei vitelli e della mandria durante gli spostamenti per raggiungere il pascolo; b) Garantire la movimentazione e custodia durante le fasi della transumanza; c) Gestione degli animali durante gli spostamenti dall'azienda al pascolo di destinazione, garantendo le dovute attenzioni soprattutto ai vitelli e animali debilitati attraverso anche il trasporto su gomma;</p>	<p><b>Bovini</b> (misto), <b>Ovini</b> e <b>Caprini</b> (misto).</p>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo(documentale). <b>Elementi di controllo:</b> Presentazione del <u>Modello 4</u> valido per la movimentazione degli animali (monticazione e demonticazione). <b>Allegato A.2</b> - Indicazioni gestionali dell'allevamento transumante. <b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> invio della documentazione alla Regione, l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>

<p><b>4.5 - Gestione del pascolamento</b></p>	<p>Pascolamento anche non continuativo per un periodo complessivo superiore ai 60 giorni/anno. - Compilazione del registro pascoli della BDN secondo le disposizioni vigenti; negli altri casi, stesura di un piano aziendale di pascolamento <b>(come da Allegato A)</b> - Nel caso di utilizzo di pascoli extra aziendali assegnati da Enti Pubblici, rispetto delle disposizioni di tali Gestori sull'utilizzo delle aree a pascolo assegnate.</p>	<p><b>Bovini (misto), Ovini e Caprini (misto).</b></p>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale). <b>Elementi di controllo:</b> <u>Piano di pascolamento annuale (Allegato A.1)</u>. <b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> invio della documentazione (piano di pascolamento) alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>
<p><b>4.6 – Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (pertinente solo nel caso di applicazione delle sotto-azioni 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5)</b></p>	<p>Garantire livelli ottimali di assistenza veterinaria nell'ambito di piani approvati dalle autorità competenti da malattie infettive e parassitosi legate soprattutto al tempo prolungato trascorso al pascolo, alla promiscuità del bestiame allevato e al contatto con eventuali animali selvatici, finalizzata all'utilizzo ottimale del farmaco e alla lotta all'antibiotico resistenza. (percentuale minima degli animali da controllare: 10%).</p>	<p><b>Bovini (misto), Bufalini (latte), Ovini e Caprini (misto), Equini, Suini</b></p>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale). <b>Elementi di controllo:</b> registrazione interventi veterinari di controllo degli animali e di esecuzione di trattamenti di prevenzione/eradicazione delle parassitosi – <u>Contratto di servizio veterinario</u> (per i contratti annuali, il rinnovo deve essere senza soluzione di continuità). <b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> invio della documentazione alla Regione, l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>
<p><b>Area 5: pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici di mutilazione o castrazione degli animali è ritenuto necessario l'uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori.</b></p>			
Sotto-azioni Area 5	Dettaglio Impegni	Specie	Sistema di controllo
<p><b>5.1 – Uso di analgesici e antinfiammatori in caso di castrazione (solo se l'intervento è indispensabile);</b></p>	<p>Intervento veterinario con registrazione in un apposito quaderno di operazioni di stalla. Per la castrazione dei suini, laddove è indispensabile procedere all'intervento, l'impiego di analgesici e antinfiammatori anche prima dei 7 giorni di vita.</p>	<p><b>Suini</b></p>	<p><b>Tipologia di controllo:</b> amministrativo (documentale). <b>Elementi del controllo:</b> prescrizione del trattamento resa dal veterinario; registrazione del trattamento – <u>Contratto di servizio veterinario</u> - (per i contratti annuali, il rinnovo deve essere senza soluzione di continuità). <b>Modalità di esecuzione del controllo:</b> invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>



Il beneficiario si impegna inoltre a mantenere il numero delle UBA sotto impegno dichiarate in domanda di sostegno, con tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%, secondo le seguenti specifiche:

- il calcolo dello scostamento si effettua per differenza tra le UBA ammesse nella domanda di sostegno e le UBA ammesse a pagamento;
- se la riduzione è superiore al 20% l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi già erogati fatte salve le cause di forza maggiore.

Il numero di UBA ammesse a pagamento viene verificato attraverso la BDN, sulla base della consistenza media dei capi presenti in allevamento nell'anno di riferimento della domanda.

L'esercizio del pascolamento deve essere effettuato nel rispetto dei limiti di carico di bestiame minimo di 0,2 UBA/ha (art.3 co.3.2 lett. h del Decreto Ministeriale n. 660087 del 23/12/2022) e massimi di 2 UBA/ha nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati e a 4 UBA/ha nelle zone ordinarie, fermo restando l'obbligo di rispetto delle eventuali indicazioni diverse espresse nelle norme di gestione di Aree Natura 2000 (art. 1 co.4 del Decreto Ministeriale n. 525680 del 27.09.2023); Inoltre, nel caso della sotto-azione 1.1, all'interno dell'intervallo suddetto, definisce un carico di bestiame ottimale, determinato in base alla produttività del cotico erboso e rapportato alle esigenze nutrizionali degli animali effettivamente condotti al pascolo.

### **Altri obblighi**

I pagamenti sono accordati, altresì, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi relativo ai Requisiti minimi pertinenti relativi al benessere degli animali:

- 001 D.Lgs. 146/2001 Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- 002 D.Lgs 122/2011 Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- 003 D.Lgs 126/2011 Attuazione della Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

### **Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti:**

- SMR09 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli: articoli 3 e 4
- SMR10 Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini: articoli 3 e 4
- SMR11 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti: articolo 4

## Art. 12 Combinazione di impegni per le tipologie di allevamento considerate

Ogni azienda beneficiaria può partecipare ad una o più categorie di allevamento in base alle proprie esigenze, rispettando per ogni tipologia di allevamento le seguenti combinazioni delle sotto azioni e dei relativi impegni obbligatori come da art. 11.

### Combinazione di impegni obbligatori per sotto azioni e per ogni tipologia di allevamento considerate dalla Regione Basilicata

Ovini e Caprini (Allevamento semibrado) – Impegni obbligatori							
1.1	1.5	1.6	2.2	4.1	4.2	4.5	4.6

Bufalini da Latte (Allevamento intensivo) - Impegni obbligatori										
1.2	1.4	1.5	1.6	2.2	2.3	2.4	2.5	3.1	4.1	4.6

Bovini da Latte (Allevamento intensivo) - Impegni obbligatori										
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.2	2.3	2.5	3.1	4.1

Equini (Allevamento semibrado) - Impegni obbligatori			
1.1	1.6	4.2	4.6

Equini (Allevamento brado) - Impegni obbligatori			
1.1	1.6	4.3	4.6

Avicoli (Accesso all'aperto) - Impegni obbligatori				
1.1	1.6	2.1	2.2	4.1

Avicoli (senza accesso all'aperto) - Impegni obbligatori			
1.1	1.5	2.2	2.3

Bovini da carne (Allevamento semibrado) - Impegni obbligatori							
1.1	1.6	2.2	2.3	3.1	4.2	4.5	4.6

Bovini da carne (Allevamento Brado) - Impegni obbligatori					
1.1	1.6	3.1	4.3	4.5	4.6

Bovini da carne (Allevamento transumante) - Impegni obbligatori						
1.1	1.6	3.1	4.3	4.4	4.5	4.6

Suini (Allevamento semibrado) - Impegni obbligatori							
1.1	1.2	1.4	1.6	2.2	3.1	4.2	4.6

Suini (Allevamento Stabulato con accesso all'aperto) - Impegni obbligatori								
1.1	1.2	1.4	1.6	2.2	2.3	3.1	4.1	5.1

Al fine di poter definire il sistema di allevamento devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- **Allevamento intensivo:** Codice/i allevamento/i appartenente/i alle province di PZ e/o MT registrato in BDN, fabbricati in regola con le norme vigenti;
- **Allevamento stabulato con accesso all'aperto:** Codice/i allevamento/i appartenente/i alle province di PZ e/o MT registrato in BDN, fabbricati in regola con le norme vigenti, paddok regolarmente realizzati secondo le norme di biosicurezza e con i servizi necessari alle esigenze etologiche dei capi allevati;

- **Allevamento semibrado:** Codice/i allevamento/i appartenente/i alle province di PZ e/o MT registrato in BDN, fabbricati in regola con le norme vigenti (solo se necessaria per la specie allevata), codice/i pascolo registrato in BDN;
- **Allevamento brado:** Codice/i allevamento/i appartenente/i alle province di PZ e/o MT registrato in BDN, codice/i pascolo registrato in BDN;
- **Allevamento Transumante:** Codice/i allevamento/i appartenente/i alle province di PZ e/o MT registrato in BDN, codice/i pascolo registrato in BDN, Modello 4 in cui sono presenti i capi oggetto di impegno.

### Art. 13 Decorrenza e durata degli impegni

Il periodo di impegno decorre dal **1° gennaio 2024**, anno di presentazione della domanda di sostegno e termina il 31 dicembre del 2028 (Impegno quinquennale). La singola annualità d'impegno è riferita all'anno solare, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Pertanto, il beneficiario con l'adesione al presente avviso pubblico e la sottoscrizione della domanda è consapevole che ai fini della corresponsione del premio, deve sottostare, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e sino alla conclusione del quinquennio, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione dell'intervento.

### Art 14 Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantire l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

## Art. 15 Combinabilità con altri interventi

L'intervento SRA30 può essere cumulato con l'intervento SRA14 "Allevatori custodi" in relazione al pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione. In particolare, è possibile inserire a premio i medesimi capi sia per la SRA14 sia per la SRA30.

Il premio erogato per l'adesione all'intervento è **cumulabile** per le stesse UBA con quello erogato dall'**eco-schema 1/Liv. 1** (lotta all'antimicrobico resistenza e riduzione del farmaco veterinario) previsto dal PSN 2023-2027, poiché sono state eliminate dall'intervento SRA 30 tutte le azioni in potenziale sovrapposizione.

Il premio erogato per l'adesione all'intervento SRA 30 – area d'intervento 4.5 "accesso al pascolo, gestione del pascolo" (bovini da carne) **non è cumulabile** con il premio **dell'eco-schema 1/Liv. 2**; in fase di liquidazione dei premi della SRA30, sarà assicurata la necessaria demarcazione, escludendo la possibilità per le aziende di percepire i pagamenti per impegni analoghi su entrambi gli interventi.

## Art. 16 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria dell'avviso per tutto il periodo 2023-2027 ammonta a **€ 10.000.000,00 (diecimilioni/00)**.

## Art. 17 Forma ed intensità del sostegno

L'indennità annuale sarà erogata al beneficiario sulla base delle UBA oggetto di impegno e per le quali risultano la combinazione di impegni, in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore.

Gli importi corrisposti alle diverse specie animali sono espressi in €/UBA/anno. I premi riconoscibili per combinazione degli impegni assunti per UBA e per anno, per le specie ammissibili, sono i seguenti:

Regione Basilicata (euro/UBA/anno)						
Azioni	Bovini da carne	Bovini e Bufalini da Latte	Ovini e Caprini	Avicoli	Equini	Suini
Azione A	140	115	130	18	130	65

## Art. 19 Modalità e termini di presentazione delle domande

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei

Centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati con l'AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito mandato.

Il richiedente potrà presentare la domanda di aiuto esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA mandatario, accreditato dall'OP AGEA, **entro il 15 maggio 2024, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o dall'Organismo Pagatore AGEA.**

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo ed infine rilasciata sul sistema SIAN. A tale riguardo si evidenzia che solo con la fase di rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Autorità di gestione e all'Organismo pagatore.

**È fatto obbligo di indicare in domanda il proprio indirizzo di PEC per permettere lo scambio di informazioni e di documenti mediante strumenti informatici (Art. 5 bis del D.lgs. n 82/2005).**

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse: la sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per l'autenticità delle dichiarazioni e degli impegni assunti, atteso che i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

**Per gli anni successivi al primo** la domanda di pagamento dovrà essere presentata all'AGEA a seguito della pubblicazione di apposito avviso che ne stabilirà modalità e termini di presentazione. Qualora, il beneficiario ometta di presentare per uno o quattro anni, anche consecutivi, la domanda di pagamento, il Responsabile del procedimento sottoporrà a controllo amministrativo l'azienda per verificare che gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno siano rispettati. L'eventuale esito negativo del controllo determinerà la decadenza degli impegni assunti con la domanda di sostegno e il conseguente recupero delle somme eventualmente percepite. Negli anni in cui non viene presentata la domanda di pagamento al beneficiario non spetta lo specifico premio.

Per gli aspetti applicativi si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e alle successive Istruzioni operative OP AGEA per l'anno 2024 di successiva emanazione.

## **Art. 20 – Documentazione da allegare**

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dall'intervento SRA30 assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni specifici previsti dal bando per ogni tipologia di allevamento; le dichiarazioni e l'ulteriore documentazione richiesta potrà essere presentata sul portale SIA-RB.

Per le verifiche istruttorie necessarie alla liquidazione degli aiuti previsti dall'intervento, il beneficiario è tenuto a presentare la documentazione inerente al rispetto degli impegni (vedi

“Elementi di controllo” delle sotto azioni) per ogni tipologia di allevamento per il primo anno (2024) **dopo l’approvazione dell’elenco provvisorio delle domande ammesse alla successiva fase di istruttoria automatizzata.**

Per gli anni successivi al primo, la documentazione richiesta dovrà essere presentata entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento, comprensivo dei giorni di ritardo consentiti (D.R.R.).

### **Art. 21 - Ammissibilità delle domande di sostegno**

Conclusa la fase di rilascio delle domande di sostegno (DdS) il Responsabile dell’intervento provvede ad approvare l’elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ammissibili alla successiva fase di istruttoria automatizzata, determinando gli adempimenti conseguenti.

L’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa automatizzata non costituisce di per sé ammissione al sostegno, in quanto la stessa è condizionata dall’esito dell’istruttoria automatizzata che verifica tutta la documentazione richiesta nonché i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso.

Gli elenchi delle DdS ammissibili alla successiva fase d’istruttoria saranno pubblicati, a cura del Responsabile di Misura, sul sito web della Regione Basilicata (<http://regione.basilicata.it>) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2023-2027 (<http://basilicatacsr.it>), tale pubblicazione ha valore di notifica.

### **Art. 22 - Istruttoria delle domande di pagamento e chiusura del procedimento amministrativo**

Con l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa automatizzata la domanda di sostegno ha validità di domanda di pagamento e verrà sottoposta alla procedura amministrativa per la verifica delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso e disposta dall’organismo pagatore AGEA.

Gli esiti dell’istruttoria delle domande di pagamento saranno registrati sul portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e consultabili tramite il CAA mandatario.

In caso di esito negativo o di parziale accoglimento della domanda di pagamento si provvederà all’invio dell’esito istruttorio ai soggetti interessati con l’indicazione dei motivi ostativi e delle modalità di presentazione di eventuale richiesta di riesame.



La disposizione di pagamento dell'aiuto nella misura richiesta - senza applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo (art. 2, legge 241/1990 e ss.mm.ii.).

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o con parziale accoglimento viene effettuata dal Responsabile del Procedimento, o dall'Organismo Pagatore AGEA per le domande esclusivamente in istruttoria automatizzata.

Le suddette comunicazioni saranno inviate all'indirizzo PEC indicato nel fascicolo elettronico.

Le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili a mezzo PEC, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

### Art. 23 Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dall'avviso;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente avviso.

### Art. 24 Controlli

Tutte le domande sono sottoposte a **controlli amministrativi** e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA. Tali controlli sono subordinati ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

A seguito degli esiti dei controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

### Art. 25 Comunicazioni

Sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni:

- 1) richiesta di recesso dagli impegni assunti;
- 2) comunicazione ai sensi dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116 relativa alle deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali;

1) **Per recesso dagli impegni** assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni

presi) deve essere inoltrata formalmente dal Beneficiario al Responsabile del procedimento e all'Organismo Pagatore fornendo tutta la documentazione necessaria.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

2) Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 70, del regolamento (UE) n. 2115/2021, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per **cause di forza maggiore o circostanze eccezionali**, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

In particolare, costituiscono casi di forza maggiore, previsti dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

3) Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può **cedere totalmente o parzialmente la propria azienda** ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (cambio di beneficiario). Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione relativa alla unità aziendale. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a. il cessionario, entro il termine di **20 giorni consecutivi**, informa il responsabile del procedimento, l'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura dell'avvenuta cessione;
- b. il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione;
- c. sono soddisfatte tutte le altre condizioni, di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto.

Nel caso di impegni pluriennali, qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno ed è consentita solo nel caso di cessione (vendita della piena proprietà, cessione in affitto, cessione di usufrutto, conferimenti, ecc.).

## Art. 26 Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Piano Strategico Nazionale della P.A.C. 2023/2027 si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali nonché di specifiche norme che verranno adottate nel complemento regionale al P.S.P.

Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici cui è subordinata la concessione dell'aiuto, comporta l'applicazione di riduzione e/o esclusione dell'aiuto spettante ed erogati in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità ai sensi dell'art. 85 del Reg. UE 2021/2216, comporta l'applicazione di una riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 83, paragrafo 1 del medesimo regolamento, concessi o da

concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata tale inosservanza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

### **Art. 27 Responsabile del procedimento**

Il Responsabile dell'intervento è il dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di sviluppo agricolo e rurale.

La responsabilità del procedimento amministrativo è attestata al dirigente dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.), a cui sono demandate le attività di istruttoria amministrativa sulle domande escluse dall'applicazione del processo di istruttoria automatizzata ovvero per quelle con esito negativo o parzialmente positivo.

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso è possibile inoltrare eventuali quesiti al seguente indirizzo PEC: [ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it).

### **Art. 28 Informazione e Pubblicità**

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.), sul sito web della Regione Basilicata (<http://regione.basilicata.it>) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2023-2027 (<http://basilicatacsr.it>).

### **Art. 29 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento "Piano Strategico Nazionale PAC per il periodo 2023 – 2027", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata, in via esclusiva, al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento

delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” modificato con Decreto Legislativo n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del C.S.R. Basilicata del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027.

## ALLEGATO A.1 – Piano di pascolamento annuale

(in caso di adesione all'ECO-schema 1 Livello 2 non è richiesta la compilazione)

Azienda: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

C.F/ P.IVA: \_\_\_\_\_

L'Azienda agricola \_\_\_\_\_ mediante il presente Piano di Pascolamento, riguardante i terreni aziendali destinati al pascolo, intende adottare una forma di gestione degli stessi indirizzata a favorire e migliorare il livello di benessere degli animali mediante l'esercizio di attività di pascolamento sostenibile, attraverso un carico di bestiame adeguato alla capacità trofica del cotico erboso e pratiche di pascolamento razionale tali da garantire il mantenimento della biodiversità nonché prevenire i fenomeni erosivi e di dissesto idrogeologico così come previsto dall' Intervento SRA30 del Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR).

L'azienda è gestita dal titolare, Sig. \_\_\_\_\_, con i requisiti di agricoltore attivo ai sensi del Reg. UE 2021/2115. L'indirizzo produttivo aziendale attuato è zootecnico, mediante l'allevamento di \_\_\_\_\_ per la produzione di \_\_\_\_\_.

SPECIE ALLEVATA	CATEGORIE PRODUTTIVE	N. CAPI ALLEVATI	UBA/CAPO	UBA/ CATEGORIA	N. CAPI AL PASCOLO	UBA CAPI AL PASCOLO
BOVINI/BUFALINI	VACCHE /NUTRICI		1			
	VACCHE DA LATTE		1			
	TORI		1			
	BOVINI < 6 MESI		0,4			
	BOVINI DA 6 MESI A 2 ANNI		0,6			
	BOVINI > 2 ANNI		1			
OVINI E CAPRINI			0,15			
SUINI	SCROFE		0,5			
	ALTRI SUINI DI ETÀ SUPERIORE A 70 GIORNI		0,3			
EQUINI	CAPI > 6 mesi		1			
<b>TOTALE</b>						

Il centro aziendale è ubicato nel Comune di \_\_\_\_\_, c.da \_\_\_\_\_ e i codici allevamento censiti in BDN sono:

- 1) cod. ASL \_\_\_\_\_ con coordinate Lat. \_\_\_\_\_ Log. \_\_\_\_\_
- 2) cod. ASL \_\_\_\_\_ con coordinate Lat. \_\_\_\_\_ Log. \_\_\_\_\_
- 3) cod. ASL \_\_\_\_\_ con coordinate Lat. \_\_\_\_\_ Log. \_\_\_\_\_

la superficie agricola totale (SAT) è pari ad Ha \_\_\_\_\_.

La tabella seguente riporta, per ciascuna specie/categoria animale, le superfici aziendali destinate al pascolo, nonché i coefficienti tecnici per il calcolo delle UBA degli animali allevati e di quelli condotti al pascolo.

Il carico di bestiame tiene conto delle capacità pabulari del pascolo e dei fabbisogni alimentari degli animali come determinati nel Piano nutrizionale dell'Allevamento di cui alla sotto-azione 1.1 (vedi Tabella seguente).

Superficie netta Pascoli utilizzati (Ha)	Carico zootecnico aziendale al pascolo (UBA)	Rapporto UBA/Ha

Codice Pascolo (BDN)	Comune	Foglio N.	Elenco Particelle	Superficie totale Ha	Tara non pascolabile % (0; 20; 50)	Superficie pascolativa netta Ha

Nel periodo che va dalla primavera all'autunno è previsto il pascolamento in area montana con durata non inferiore a 60 giorni all'anno anche non continuativi.



Le date di inizio e di fine pascolo, oltre a quanto indicato nella tabella che segue, dovranno essere riportate sul registro dei pascoli della BDN sia nel caso di pascoli extra-aziendali che di pascoli aziendali.

N. GIORNATE PASCOLO PREVISTE									
	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	TOTALE
Codice pascolo N....									
Codice pascolo N....									
Codice pascolo N....									
Codice pascolo N....									
Codice pascolo N....									
Codice pascolo N....									
<b>TOTALE</b>									

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

Firma (Titolare/Rappresentante Azienda)

\_\_\_\_\_

Firma (Tecnico redattore del Piano)

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO A.2 – Piano gestionale dell'allevamento estensivo

Azienda: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

C.F/ P.IVA: \_\_\_\_\_

L'azienda è gestita dal titolare, Sig. \_\_\_\_\_, con i requisiti di agricoltore attivo ai sensi del Reg. UE 2021/2115. L'indirizzo produttivo aziendale attuato è zootecnico, mediante l'allevamento di \_\_\_\_\_ per la produzione di \_\_\_\_\_.

Il centro aziendale è ubicato nel Comune di \_\_\_\_\_, c.da \_\_\_\_\_ e i codici allevamento censiti in BDN sono:

- 4) cod. ASL \_\_\_\_\_ con coordinate Lat. \_\_\_\_\_ Log. \_\_\_\_\_  
 5) cod. ASL \_\_\_\_\_ con coordinate Lat. \_\_\_\_\_ Log. \_\_\_\_\_  
 6) cod. ASL \_\_\_\_\_ con coordinate Lat. \_\_\_\_\_ Log. \_\_\_\_\_

Codice Pascolo (BDN)	Comune	Foglio N.	Elenco Particelle	Superficie totale Ha	Tara non pascolabile % (0; 20; 50)	Superficie pascolativa netta Ha

Garantisce per l'allevamento:

**SEMIBRADO (sotto-azione 4.2) i seguenti impegni gestionali:**

Per allevamenti di Bovini, Ovi-Caprini ed Equini.

- a) Garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei predatori anche attraverso l'uso di cani pastore.

***(indicare le forme di protezione degli animali e di utilizzare almeno 2 cani pastore ogni 50 capi)***

- b) Manutenzione e gestione dei sistemi di recinzione dei pascoli.

***(indicare le tipologie di recinzioni adottate (mobili, fisse ecc.), le forme di manutenzione e la periodicità)***

- c) Garantire l'ispezione quotidiana dell'allevamento.

***(indicare il numero di ore giornaliere dell'allevatore/pastore dedicate all'ispezione degli animali al pascolo)***

- d) Garantire la gestione e manutenzione dei locali idonei destinati al ricovero degli animali.  
***(indicare le attività di manutenzione dei ricoveri oltre la gestione ordinaria; es. interventi nei periodi di vuoto stalla)***

- e) Gestione e costituzione di punti d'acqua per l'abbeverata degli animali al pascolo e garantire la gestione e il corretto funzionamento degli abbeveratoi nei locali destinati al ricovero.  
***(indicare il numero di punti d'acqua e il numero di abbeveratoi nei locali e le modalità di intervento gestionale periodico)***

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

Firma *(Titolare/Rappresentante Azienda)*

\_\_\_\_\_

Firma *(Tecnico redattore del Piano)*

\_\_\_\_\_

**SEMIBRADO (sotto-azione 4.2) i seguenti impegni gestionali:**

Per allevamenti di Suini

- a) Manutenzione e gestione dei sistemi di recinzione dell'area di allevamento;  
***(indicare le tipologie di recinzioni adottate (mobili, fisse ecc.), le forme di manutenzione e la periodicità anche ai fini di prevenzione dell'emergenza PSA)***

- b) Garantire l'ispezione quotidiana dell'allevamento;  
***(indicare il numero di ore giornaliere dell'allevatore/pastore dedicate all'ispezione degli animali al pascolo)***

- c) Garantire la gestione e manutenzione dei locali idonei destinati al ricovero per le specifiche esigenze fisiologiche degli animali;  
***(indicare le tipologie di ricovero utilizzate anche mobili e gli interventi di gestione e manutenzione per assicurarne la completa funzionalità)***

- d) Gestione e costituzione di punti d'acqua per l'abbeverata degli animali e garantire la gestione e il corretto funzionamento degli abbeveratoi nei locali destinati al ricovero;

***(indicare il numero di punti d'acqua e il numero di abbeveratoi nei locali e le modalità di intervento gestionale periodico)***

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

Firma *(Titolare/Rappresentante Azienda)*

\_\_\_\_\_

Firma *(Tecnico redattore del Piano)*

\_\_\_\_\_

**BRADO (sotto-azione 4.2) i seguenti impegni gestionali:**

Per gli allevamenti di Equini e Bovini

- a) Garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei predatori anche attraverso l'uso di cani pastore.

***(indicare le forme di protezione degli animali e di utilizzare almeno 2 cani pastore ogni 50 capi)***

- b) Garantire l'ispezione quotidiana dell'allevamento.

***(indicare il numero di ore giornaliere dell'allevatore dedicate all'ispezione al pascolo)***

- c) Garantire la gestione e manutenzione di recinzioni idonee al controllo e alla difesa degli attacchi dei predatori dei vitelli.

***(indicare le tipologie di recinzioni adottate, le forme di manutenzione e la periodicità)***

- d) di punti di raccolta e contenimento per il controllo clinico e le dovute terapie animali debilitati o malati e le profilassi sanitarie.

***(Indicare i dati catastali in cui è collocato il/i punto/i di raccolta dei capi per il controllo veterinario e relativa documentazione fotografica geotaggate, inoltre indicare lo stato di fatto e la cadenza di manutenzione periodica)***

- e) Gestione e costituzione di punti d'acqua pulita per l'abbeverata degli animali al pascolo, in rapporto alla consistenza dell'allevamento garantendo anche la giusta disponibilità, accessibilità e fruibilità.

***(indicare il numero di punti d'acqua al pascolo, la manutenzione necessaria per garantire la purezza dell'acqua).***

\_\_\_\_\_li, \_\_\_\_\_

Firma (Titolare/Rappresentante Azienda)

\_\_\_\_\_

Firma (Tecnico redattore del Piano)

\_\_\_\_\_



**TRANSUMANTE (sotto-azione 4.2) i seguenti impegni gestionali:**

Per gli allevamenti di Bovini

FASE DI SPOSTAMENTO DELLA MANDRIA:

- a) Gestione dei vitelli e della mandria durante gli spostamenti per raggiungere il pascolo.  
*(Per ogni spostamento indicare i km da percorrere, il tempo impiegato, il numero e la durata delle soste osservate per il pascolamento, l'abbeveraggio e le dovute attenzioni ai vitelli, nonché il numero di volte dedicate al conteggio degli animali).*

- b) Garantire la movimentazione e custodia durante le fasi della transumanza.  
*(indicare il numero di persone, il numero di cani pastore utilizzati, il numero di riposi notturni previsti, le modalità di custodia attraverso persone, cani e recinzioni mobili nelle aree di riposo e i punti d'acqua quali abbeveratoi, fiumi, laghi ecc.).*

- c) Gestione degli animali durante gli spostamenti dall'azienda al pascolo di destinazione, garantendo le dovute attenzioni soprattutto ai vitelli e animali debilitati attraverso anche il trasporto su gomma.  
*(Indicare le tipologie di mezzi utilizzati per il soccorso di animali, almeno un mezzo gommato idoneo al trasporto animali deve seguire la mandria).*

FASE DI PACOLAMENTO:

- d) Garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei predatori anche attraverso l'uso di cani pastore.

***(indicare le forme di protezione degli animali e di utilizzare almeno 2 cani pastore ogni 50 capi)***

- e) Garantire l'ispezione quotidiana dell'allevamento.

***(indicare il numero di ore giornaliere dell'allevatore dedicate all'ispezione al pascolo)***

- f) Garantire la gestione e manutenzione di recinzioni idonee al controllo e alla difesa degli attacchi dei predatori dei vitelli.

***(indicare le tipologie di recinzioni adottate, le forme di manutenzione e la periodicità)***

- g) di punti di raccolta e contenimento per il controllo clinico e le dovute terapie animali debilitati o malati e le profilassi sanitarie.

***(Indicare i dati catastali in cui è collocato il/i punto/i di raccolta dei capi per il controllo veterinario e relativa documentazione fotografica geotaggate, inoltre indicare lo stato di fatto e la cadenza di manutenzione periodica)***

- h) Gestione e costituzione di punti d'acqua pulita per l'abbeverata degli animali al pascolo, in rapporto alla consistenza dell'allevamento garantendo anche la giusta disponibilità, accessibilità e fruibilità.

***(indicare il numero di punti d'acqua al pascolo, la manutenzione necessaria per garantire la purezza dell'acqua).***

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

Firma (Titolare/Rappresentante Azienda)

\_\_\_\_\_

Firma (Tecnico redattore del Piano)

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO B - Contenuti minimi per la definizione di un piano nutrizionale di allevamento

### 1. Analisi degli animali presenti in allevamento

- Definizione delle categorie in base a:
  - età/peso vivo.
  - performance produttiva/riproduttiva (produzione giornaliera di latte/IPG per animali da carne).
- Definizione della durata media del ciclo di allevamento per categoria.
- Composizione media della stalla per le categorie individuate.

### 2. Definizione della Tabella dei fabbisogni nutritivi giornalieri e annui (UF–UFL–UFC) per le categorie di animali presenti in allevamento e per il numero di capi risultante dalla composizione media di stalla:

- per lattifere (con eventuale suddivisione in gruppi di animali per intervalli tipici del periodo di lattazione: fase iniziale, piena lattazione, fase finale, asciutta);
- per femmine riproduttrici in allevamenti da carne (fabbisogno unico);
- per animali da carne (con eventuale suddivisione in gruppi di animali per le fasi di accrescimento/ ingrasso/finissaggio);
- per animali da rimonta (con eventuale suddivisione in gruppi di animali per le fasi di accrescimento fino al primo parto);
- per maschi riproduttori (per cicli di accrescimento fino all'età puberale e per la categoria di riproduttori adulti).

### 3. Piano annuale di approvvigionamento alimentare dell'allevamento, con:

- indicazione del piano colturale annuale: tipologia di coltura, superficie investita, resa unitaria e totale (per la tipologia di alimento utilizzato: erba fresca, fieno, insilato, granelle di cereali, altro)
- calcolo delle UF-UFL-UFC per le masse di alimenti zootecnici prodotti in azienda (foraggi freschi, affienati, insilati; cereali; altri)
- quantificazione delle UF da alimenti (foraggi freschi, affienati, insilati; cereali; altri) acquistati sul mercato (in caso di controllo potrà essere richiesta la comprova dell'acquisto in base a documenti fiscali);
- nel caso di adesione all'Azione A "Aree di intervento specifiche" /Area 4 "Accesso all'aperto e pascolamento, stima delle UF retraibili (al giorno e per l'intero periodo di pascolamento) dall'area a pascolo come individuata e utilizzata secondo le informazioni rese nel Piano di Pascolamento.

### 4. Bilanciamento fabbisogno/disponibilità alimentare annuale per la mandria secondo i dati dei precedenti punti 2 e 3.

## 5. Prospetto delle razioni alimentari giornaliere bilanciate per categoria di animali

### ***Nota – Stima delle UF retraibili dal pascolo***

La stima suddetta potrà essere basata su dati di produttività dei cotici pubblicati in bibliografia, specifici per i siti di utilizzazione ovvero, se non disponibili, di carattere più generale, riferibili a situazioni medie regionali. La stima della produttività del pascolo consente la determinazione del carico di bestiame “ottimale”, ai fini della sua corretta utilizzazione (né sovra né sotto pascolamento), all’interno della forbice minimo/massimo prevista dalla normativa (carico minimo determinato dal D.M. n. 660087 del 23/12/2022 e dal D.M. 525680 del 27/09/2023, carico massimo dettato dalle norme di condizionalità rafforzata per il periodo 2023-2027 e dal codice di buona pratica agricola). Il carico ottimale tiene conto dell’eventuale azione di integrazione alimentare effettuata dall’allevatore con apporto di alimenti aggiuntivi.

Per i pascoli ubicati all’interno di aree sottoposte a regimi di tutela (Aree Natura 2000, Aree Parco e aree naturali protette in genere), è necessario tenere in conto le disposizioni generali sul pascolamento degli animali adottate dagli Enti di gestione, con particolare riferimento al carico di animali minimo e massimo (UBA o numero di capi/ha).

Per i pascoli ubicati in aree demaniali o comunali, è necessario tener conto dei Regolamenti dell’uso dei pascoli e comunque considerando le disposizioni del Regolamento approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 16/05/1999, D.C.R. n. 1085 del 23/09/1999 e dalla L.R. 10.11.1998, n.42.

## ALLEGATO C - Requisiti minimi per accesso degli animali all'esterno in aree di esercizio

L'accesso all'esterno viene garantito dalla presenza di *paddock*, superficie di stabulazione all'aperto destinata a ciascun animale, espressa in m<sup>2</sup>/capo. È un'area a cui gli animali hanno libero accesso per un periodo più o meno lungo nell'arco della giornata, con la possibilità di rientrare in stalla generalmente per alimentarsi.

La superficie del *paddock* può essere impermeabile (con rivestimento) o permeabile (in terra battuta o inerbito). Comprende eventuali tettoie.

Le dimensioni minime variano in base alle specie, alla tipologia di allevamento e alla tipologia di pavimentazione come di seguito esplicitato<sup>1</sup>.

### Per gli allevamenti bovini/bufalini da latte

Superficie minima del paddock <b>Categoria bovina</b>	<b>Superficie (m<sup>2</sup>)</b>	
	<i>Calcestruzzo</i>	<i>Terra battuta/inerbito</i>
Vitella	2	8
Manza	3	15
Vacca	4	18

### Per gli allevamenti bovini da carne

Superficie minima del paddock <b>Categoria bovina</b>	<b>Superficie (m<sup>2</sup>)</b>	
	<i>Calcestruzzo</i>	<i>Terra battuta/inerbito</i>
Vitello	2	8
Manza	3	15
Vacca	4	18
Vacca con vitello	6	26
Bovino da ingrasso	3	15

### Per gli allevamenti ovicaprini

Superficie minima del paddock <b>Categoria ovini e caprini</b>	<b>Superficie (m<sup>2</sup>)</b>	
	<i>Calcestruzzo</i>	<i>Terra battuta/inerbito</i>
Pecore e Capre	0.75	3.75

<sup>1</sup> Progettazione di un sistema di buone pratiche e corretta gestione degli allevamenti per la sostenibilità delle produzioni nelle principali filiere zootecniche regionali CRPA Regione Emilia Romagna.

\*Disciplinare per la valutazione degli allevamenti di suini

\*Disciplinare per la valutazione degli allevamenti di bovini da latte

\*Disciplinare per la valutazione degli allevamenti di bovini da carne

Per i suini

Superficie minima dell'area all'aperto (m <sup>2</sup> ) <b>Categoria suina e peso vivo</b>	<b>Superficie (m<sup>2</sup>)</b>	
	<i>Calcestruzzo</i>	<i>Terra battuta/inerbito</i>
Suinetto fino a 30 kg	0,6	2,5
Suino da 31 e 50 kg	0,9	3,5
Suino da 51 e 110 kg	1,5	6
Suino oltre 110 kg	2	8
Scrofa o verro	2,5	10